

I contratti dello Stato e degli Enti pubblici

Rivista trimestrale
di dottrina
e giurisprudenza

3/2024

- *Patente a crediti e lavori pubblici*
- *Appalti pubblici e settori speciali*
- *Proroga delle concessioni demaniali*

Ancora sulla legittimità della proroga delle concessioni demaniali marittime: l'ultima parola del Consiglio di Stato

di Maria Gabriella Marrone

CONSIGLIO DI STATO, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479 – Pres. Chieppa; Est. Noccelli – Comune di Lecce (*Avv. ti Astuto e Lazzari*) c. A.C. (*Avv. Vetrò*) e Federbalneari (*Avv. Massa*) e Comune di Castrignano del Capo (*Avv. Vantaggiato*)

Beni pubblici – Demanio marittimo – Concessioni – Finalità turistico-ricreative – Disciplina nazionale – Proroghe o rinnovi automatici – Contrasto con il diritto dell’U.E. – Scarsità della risorsa naturale – Disapplicazione

Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata prima del 31 dicembre 2023 – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.

Deve essere disapplicato anche l’art. 10-quater, comma 2, del d.l. n. 198/2022, laddove, nel prevedere che «il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera», dispone che nella determinazione della scarsità della risorsa debba considerarsi la rilevanza economica transfrontaliera della concessione.

L’autorità amministrativa, quando pure ritenga che la risorsa naturale destinabile alla concessione per lo sfruttamento economico a fini turistico-ricreativi non sia scarsa, deve valutare comunque, per rispettare la libertà di stabilimento, se la singola concessione abbia o meno interesse transfrontaliero e, nel fare ciò, deve avere riguardo alle caratteristiche specifiche del singolo stabilimento che, anche solo per le sue caratteristiche (storiche, geografiche, ecc.), può esercitare una attrattiva per gli operatori economici stranieri, interessati a concorrere.

FATTO E DIRITTO

Omissis

15.7. L’art. 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impone quindi agli Stati membri l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati

potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi.

15.8. Nel punto 71 della sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 ancora la Corte di giustizia ha precisato, a chiare lettere, che *«la circostanza che tale obbligo e tale divieto si applichino solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale, non può rimettere in discussione l'effetto diretto connesso a tale articolo 12, paragrafi 1 e 2»* e, di conseguenza, ogni questione sulla scarsità delle risorse e sugli eventuali criteri fissati per accertare tale scarsità non può costituire ragione, come sostenuto da alcune parti del presente giudizio, per determinare la non applicabilità della Dir. 2006/123/CE nelle more della fissazione dei menzionati criteri.

15.9. Come chiarito dalla Corte di giustizia, la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir.2006/123/CE e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore.

16. Devono, quindi, essere disapplicate perché contrastanti con l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l'art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e in particolare:

a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall'art. 3, comma 5, della l. n. 118 del 2002 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in L. n.77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. in l. n. 126 del2020);

b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10-*quater*, comma 3 e 12, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n.14 del 2023 e dall'art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4-*bis* all'art. 4 della l. n. 118 del 2022.

[...]

19.4. Compete dunque alla singola autorità amministrativa un'attenta valutazione, anch'essa soggetta all'indefettibile controllo giurisdizionale, di questo interesse, che anche in questo caso non può essere solo quantitativa -in termini, qui, di sola importanza economica - ma deve essere anzitutto qualitativa, dato che le concessioni come quella in esame, come ha rilevato la Corte, in linea di principio *«riguardano un diritto di stabilimento nell'area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turisticoricreativi, di modo che le situazioni considerate nei procedimenti principali rientrano, per loro stessa natura, nell'ambito dell'articolo 49 T.F.U.E.»* (Corte di giustizia UE, 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, punto 63, ma v. anche le considerazioni, espresse in termini generali, dell'Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021 sulla *«eccezionale capacità attrattiva che da sempre esercita il patrimonio costiero nazionale, il quale per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica è certamente oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri»* nonché, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 6 settembre 2023, n. 8184,ord., resa in seguito ai chiarimenti richiesti dalla Corte di giustizia, con la quale è stato evidenziato che il mercato di riferimento *«attrae gli investimenti sia degli operatori economici nazionali, sia di quelli degli altri Stati membri»*).

20. Dalla consolidata giurisprudenza della Corte si traggono dunque i seguenti principi, che sono vincolanti non solo per ogni giudice nazionale – a cominciare dai giudici amministrativi, che non devono seguire eccentriche o arbitrarie interpretazioni delle norme in materia che hanno l'effetto di non applicare il diritto dell'Unione – ma anche per tutte le autorità amministrative, non ultime, in ragione della prossimità territoriale, quelle comunali:

a) le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della Dir.2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo (*v. supra* § 17.5.);

b) anche quando non ritengano applicabile l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l'art. 49 del T.F.U.E. e procedere all'indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.

20.1. Pertanto, l'obbligo di applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE o l'art.49 del T.F.U.E. potrebbe in ipotesi ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l'interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice, che ha già rilevato come sia in concreto difficilmente riscontrabile la contemporanea assenza delle due condizioni, tenuto anche conto dell'importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale.

Omissis

Commento

Gli antecedenti giuridici della decisione in commento e le Adunanze Plenarie n. 17 e 18 del 9 novembre 2021

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 4479⁽¹⁾ del 20 maggio 2024 si potrebbe definire come solo l'ultima delle sentenze che negli ultimi anni hanno vagliato i profili di legittimità della disciplina delle concessioni demaniali marittime.

Com'è noto, a partire dalla direttiva europea n. 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkstein), che ha imposto agli Stati Membri, al fine di garantire la tutela del libero mercato e della concorrenza ai sensi dell'art. 49 del T.F.U.E., di affidare mediante gare pubbliche la gestione degli impianti balneari con conseguente divieto di proroga *sine tempore* delle concessioni in essere, si è sviluppato un consistente contenzioso anche a fronte di una normativa nazionale contrastante con i principi anzidetti.

.....
(1) Unitamente alle pronunce coeve n. 4480 e n. 4481 pubblicate in pari data.

Da ultimo è, infatti, intervenuta la legge n. 14/2023 (c.d. decreto Milleproroghe 2023)⁽²⁾ che, nel modificare la precedente proroga, ha disposto un prolungamento delle concessioni balneari sino al prossimo 31 dicembre 2024⁽³⁾ e, comunque, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti concessori, al fine di consentire alle amministrazioni di indire le aggiudicazioni, nonostante le procedure di infrazione avviate dall'Unione Europea e le pronunce dei giudici nazionali che, nel corso degli anni, salvo isolate decisioni⁽⁴⁾, hanno censurato la normativa adottata dal Legislatore italiano.

Si arriva, così, alla sentenza in commento che trae origine da un ricorso presentato nel 2020 da un concessionario avverso il diniego di proroga di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative adottato a un comune pugliese.

Il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, aveva, ritenuto illegittimo il predetto diniego in quanto sarebbe stato adottato in violazione della l. n. 145/2018 – che aveva previsto la possibilità di proroga – da considerarsi l'unica normativa applicabile al caso di specie in ragione della prevalenza della normativa italiana alle direttive europee.

L'appello contro la sentenza di primo grado aveva dato luogo alla rimessione della questione, relativa alla legittimità della proroga della concessione e al rapporto tra il diritto interno e il diritto comunitario, all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con pronuncia n. 18 del 2021 e con analoga sentenza n. 17, aveva enunciato i seguenti principi di diritto:

1) *le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;*

.....
(2) In precedenza, è stata promulgata la l. n. 145/2018 che aveva previsto la possibilità di ottenere una proroga delle concessioni già rilasciate fino al 31 dicembre 2033.

(3) Con ulteriore possibilità di differimento, per motivi tecnici, fino al 31 dicembre 2025.

(4) Cfr., di recente, T.A.R. Puglia, Bari, 6 maggio 2024, n. 653 che ha riconosciuto legittimità della proroga di una concessione demaniale tenuto conto che *“la procedura selettiva impiegata dal Comune per la proroga delle concessioni della ricorrente, disciplinata in particolare dall'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, garantiva adeguatamente la competizione tra più operatori del settore turistico balneare, in ragione della possibilità di presentare domande concorrenti nel periodo di pubblicazione dell'istanza di rinnovo, oppure osservazioni, in modo tale da raggiungere l'obiettivo di tutelare la competizione nel settore, secondo quanto previsto dalla c.d. Direttiva Bolkestein del 2006”*.

2) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla pubblica amministrazione (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari e, comunque, vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della p.a. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata: la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam si non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla pubblica amministrazione o l'esistenza di un giudicato giacché, venendo in rilievo un rapporto di durata, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto;

3) al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."

Con la sentenza n. 4027 del 23 maggio 2022, in applicazione dei predetti principi, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali per contrasto con il diritto dell'Unione Europea.

Detta sentenza⁽⁵⁾ è stata, in seguito, annullata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 786 del 9 gennaio 2024), sotto un profilo prettamente procedimentale, in ragione dell'illegittima esclusione dal giudizio, disposta dal giudice di appello amministrativo, di alcuni soggetti intervenienti *ad adiuvandum*. Le Sezioni Riunite hanno, quindi, rinviato la causa davanti al Consiglio di Stato che, con la pronuncia in commento, ha nuovamente ribadito i principi già espressi con la precedente sentenza soffermandosi, inoltre, su un ulteriore profilo relativo al-

.....

(5) Analogamente all'Adunanza plenaria n. 18 del 9 novembre 2021.

la c.d. scarsità della risorsa e il suo rapporto con il valore transfrontaliero della concessione precisando, però, che la disapplicazione delle norme interne si impone a prescindere da tale valutazione.

La prevalenza del diritto europeo e la conseguente disapplicazione delle norme interne che dispongono proroghe automatiche delle concessioni demaniali

Preliminarmente la decisione in commento si sofferma sull'attualità dei principi di diritto elaborati dalle Adunanze Plenarie n. 17 e n. 18 del 2021 in ragione delle sopravvenienze normative e delle decisioni del giudice europeo (il riferimento precipuo è alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 20 aprile 2023 in C-348/22 *Comune di Ginosa*), affermando che essi debbano essere considerati ancora pienamente applicabili in quanto il contesto normativo di riferimento non appare mutato.

Allo stesso modo, anche le pronunce successive emesse dagli organi di giustizia dell'Unione Europea hanno, a più riprese, ribadito i principi già espressi nelle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate costituendo, *a fortiori*, una conferma della corretta lettura offerta dal Giudice nazionale della prevalenza della normativa europea sul diritto interno.

Viene, così, in rilievo quanto ribadito anche nella pronuncia in esame laddove si sottolinea che la direttiva Bolkestein e, nel caso di specie, l'art. 12, ha natura di normativa *self-executing* imponendosi come norma primaria ad ogni livello con conseguente violazione delle norme interne che prevedono, ancor oggi, una proroga delle concessioni in essere.

Infatti, come rimarcato dalla sentenza del Consiglio di Stato, la predetta normativa europea vieta "*in termini inequivocabili*" agli Stati membri di dotarsi di regole interne che permettano un rinnovo automatico e generalizzato delle concessioni in quanto violerebbero, oltre alla direttiva, anche i principi europei di cui all'art. 49 del T.F.U.E. oggi espressamente previsti anche dal nostro Codice dei contratti pubblici.

A ciò si aggiunga che anche le pronunce del giudice europeo sopra menzionate hanno chiarito la portata della direttiva europea, nei termini fatti propri dal giudice interno, stabilendo che la corretta applicazione della norma europea deve necessariamente condurre alla predisposizione, da parte degli organi interni agli Stati membri, di procedure di affidamento delle concessioni idonee a garantire la trasparenza e il libero accesso al mercato degli operatori finora esclusi in costanza del regime di proroga.

Per tali ragioni, quindi, il Consiglio di Stato conclude per ritenere immediatamente disapplicabili, perché contrastanti con l'art. 12 del-

la direttiva 2006/123/CE e comunque con l'art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e mantenuto un regime di *prorogatio* delle concessioni balneari in evidente violazione con il diritto dell'Unione e, segnatamente:

a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate, dall'art. 3, comma 5, della l. n. 118/2002 (art. 1, c.c. 682 e 683, della l. n. 145/2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020);

b) le più recenti proroghe introdotte dagli artt. 10-*quater*, comma 3. e 12, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 198/2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14/2023 e dall'art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14/2023, che ha introdotto il comma 4-*bis* all'art. 4 della l. n. 118/2022⁽⁶⁾.

Particolarmente criticata dal giudice di appello è stata l'ultima decisione del legislatore italiano che, con l. n. 14/2023, in totale inosservanza dei principi comunitari e giurisprudenziali, ha introdotto un regime di proroga indifferenziato e valevole fino al rilascio delle nuove concessioni rendendo tale proroga del tutto scollegata all'esigenza di garantire il rispetto di tempi tecnici per l'indizione delle gare e l'affidamento della concessione.

Ne deriva, quindi, secondo il Consiglio di Stato, l'illegittimità dell'impianto normativo e il connesso obbligo dei giudici nazionali e delle amministrazioni di disapplicare la normativa interna e di accertare, pertanto, l'illegittimità delle proroghe rilasciate nella vigenza della predetta normativa.

E ciò anche poiché, come si legge nella pronuncia, non esisterebbe nel nostro ordinamento alcun diritto c.d. di insistenza dei concessionari o, meglio, di legittimo affidamento al rinnovo. Infatti, le concessioni sono provvedimenti per loro natura limitati nel tempo, soggetti a cadenza, e comunque non automaticamente rinnovabili in favore del concessionario uscente, ma da assegnarsi, anche secondo le norme nazionali, secondo procedura comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.

Sulla scarsità delle risorse naturali e sull'interesse transfrontaliero della concessione

.....

(6) Sull'illegittimità di tale normativa sopravvenuta alle Adunanze Plenarie del 2021 si vedano altresì Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992; Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200; Corte giust. amm. Regione Sicilia, 21 febbraio 2024, n. 119; Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 e Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940; Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche per l'analoga questione della applicazione dell'art. 12 della dir. 2006/123/CE alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104.

Nella sentenza in commento si affronta, infine, il tema della c.d. scarsità delle risorse naturali intesa come percentuale di disponibilità, in natura, del bene concesso in via esclusiva al privato che costituisce, sulla base di quanto disposto dall'art. 10-*quater* del d.l. n. 198 del 2022, un ulteriore elemento di valutazione per l'affidamento delle concessioni unitamente alla rilevanza transfrontaliera della concessione.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, il salto logico operato dal legislatore italiano che lega la scarsità della risorsa alla rilevanza transfrontaliera, non è corretto in quanto la direttiva europea non prevede alcun presupposto di tal tipo per l'affidamento della concessione mediante gara pubblica cosicché detta valutazione non può essere considerata pregiudiziale o comunque non in grado di rimettere in discussione l'effetto diretto connesso della direttiva europea.

In tal senso, quindi, il giudice di appello ha affermato che deve essere disapplicato anche l'art. 10-*quater*, comma 2, del d.l. n. 198/2022 che, nel prevedere che «*il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera*», dispone che nella determinazione della scarsità della risorsa debba considerarsi la rilevanza economica transfrontaliera della concessione.

In conclusione, quindi, il giudice di appello ha ristabilito i seguenti principi, sottolineando che essi sono vincolanti non solo per il giudice nazionale ma anche per tutte le autorità amministrative, comprese quelle comunali demandate alla predisposizione dei bandi di gara, ossia:

a) le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa;

b) anche quando non ritengano applicabile l'art. 12 della dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l'art. 49 del T.F.U.E. e procedere all'indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.

Pertanto, l'obbligo di applicare l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE o l'art. 49 del T.F.U.E. potrebbe ritenersi insussistente, in astratta ipotesi, soltanto in assenza di entrambi gli elementi della scarsità della risorsa e dell'interesse transfrontaliero della concessione la cui probabilità di insussistenza contemporanea è piuttosto improbabile *“tenuto anche conto dell'importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale”*.

Per tale assorbente ragione, quindi, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell'interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l'affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.

Come detto in apertura, si tratta solo dell'ultima pronuncia che ha ricondotto ad organicità i principi in materia di concessioni demaniali marittime già elaborati da numerose sentenze - interne e comunitarie - che si sono susseguite nel corso degli anni.

Ad avviso di chi scrive, però, appare imprescindibile un intervento del legislatore italiano che introduca, finalmente, una normativa interna rispettosa dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza che, a prescindere dall'interpretazione sull'efficacia della normativa europea, costituiscono pur sempre espressione di norme di rango costituzionale che presiedono il nostro ordinamento giuridico.